

# TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

n. '20 r.g.

Nella prima udienza, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 221.4, d.l. n. 34/2020 (convertito dalla l. n. 77/2020), sono comparse tutte le parti, che hanno infatti depositato le *note scritte* previste dalla norma in parola. Secondo tale disposizione lo scambio di *note scritte* costituisce modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, sicchè la discussione orale viene sostituita dalla discussione 'cartolare', che così realizza la comparizione figurata. Conseguentemente il giudice provvede *fuori udienza* [art. 83.7, lett. h, d.l. n. 18/2020 (come successivamente modificato)].

## Il giudice istruttore

- letti gli atti del procedimento, considerato che:
- in merito all'applicazione della normativa *antitrust* ex art. 2, l. n. 287/1990, è giuridicamente corretta l'affermazione secondo cui l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale (c.d. a monte) determina la nullità – totale o parziale, a seconda delle circostanze concrete – dei contratti attuativi c.d. a valle;
- nel quadro della cognizione sommaria, funzionale alla pronuncia sulla sospensione dell'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo, l'istanza di sospensione è fondata quanto meno sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 cc;
- e ciò sul presupposto della nullità della clausola relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, in quanto riproduttiva dell'art. 6 dello schema ABI relativo alle fidejussioni *omnibus* a garanzia delle operazioni bancarie;
- per prevenire la decadenza ex art. 1957 cc il creditore ha l'onere di tutelare le sue ragioni esclusivamente in sede giudiziale;
- infatti l'art. 1957 cc, nell'imporre al creditore di proporre la sua 'istanza' contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine 'istanza' si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (per tutte, Cass. n. 1724/2016);

– trattandosi di controversia in materia di *contratti bancari* (art. 5.1 bis, d.lgs. n. 28/2010), viene assegnato il termine ex art. 5.5., d.lgs. cit.;

p.q.m.

visti gli artt. 649 cpc, 5.1 bis e 6 d.lgs. n. 28/2010

- sospende l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- fissa udienza di trattazione al 31.5.21, ore 11.30.

Si comunichi.

Treviso, 15.1.2021

Il giudice  
dr. Lucio Munaro

AVV. ALESSIO ORSINI